


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione e aggiornamento eseguiti dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Guida all'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Diritto di non
essere perseguito o
condannato due
volte

Aggiornata al 31 dicembre 2019

Gli editori o le organizzazioni che intendono tradurre e/o riprodurre il presente rapporto integralmente o parzialmente, a stampa o in formato elettronico, sono pregati di contattare publishing@echr.coe.int per informazioni relative alla procedura di autorizzazione.

Per informazioni relative alle traduzioni delle Guide alla giurisprudenza della Corte attualmente in corso si prega di consultare la voce [Traduzioni pendenti](#).

La presente Guida, non vincolante per la Corte, è stata redatta dalla Direzione del Giureconsulto e può subire modifiche di forma.

La Guida è stata redatta originariamente in lingua inglese. È stata pubblicata per la prima volta nel dicembre 2016 e sarà aggiornata regolarmente. Il presente aggiornamento è stato ultimato il 31 dicembre 2019.

Le Guide giurisprudenziali possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Giurisprudenza – Analisi giurisprudenziale – Guide giurisprudenziali). Per aggiornamenti relativi alla pubblicazione si prega di seguire il profilo twitter della Corte sul sito <https://twitter.com/echrpublication>.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2020

Indice

Nota per i lettori	4
I. Introduzione	5
II. Struttura dell'articolo	5
III. La questione di sapere se entrambi i procedimenti fossero di natura "criminale" o "penale"	7
A Principi generali	7
B. Esempi	8
Procedimenti disciplinari	8
Soprattasse	8
* Ritiro della patente di guida a seguito di condanna penale	8
* Revoca di licenze.....	9
* Permesso di soggiorno	9
* Procedimenti disciplinari in carcere (isolamento)	9
* Procedimenti e sanzioni di tipo amministrativo	9
* Procedimenti relativi a reati di lieve entità	10
* Procedimento di messa in stato di accusa	10
page10 * Misure preventive nel contesto della lotta alla violenza negli stadi	11
IV. La questione di sapere se i procedimenti concernessero lo "stesso reato" (idem)	11
A. Principi generali	11
B. Esempi.....	12
V. La questione di sapere se vi sia stata duplicazione del procedimento (bis)	14
A. La questione di sapere se via stato un nuovo procedimento	14
B. La questione di sapere se vi sia stata una decisione definitiva	17
1. L'esistenza di una "assoluzione o di una condanna"	17
2. La decisione "definitiva"	18
C. Eccezioni	20
Elenco delle cause citate	22

Nota per i lettori

La presente Guida fa parte della serie di Guide giurisprudenziali pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte", "la Corte europea" o "la Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. La presente Guida, in particolare, analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (in prosieguo "la Convenzione" o "la Convenzione europea"). I lettori vi troveranno i principi fondamentali in materia e i relativi precedenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti.*

Le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui la stessa è investita, ma, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza, da parte degli Stati, degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti Contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, § 154, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, CEDU 2016).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza a tutta la comunità degli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 89, n. 30078/06, CEDU 2012). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione, "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo", nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente Guida contiene riferimenti alle parole chiave relative a ciascun articolo della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi citato. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in un *Elenco di parole chiave*, scelte da una raccolta lessicografica di termini, tratti (nella maggior parte dei casi) direttamente dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La *banca dati HUDOC* della giurisprudenza della Corte permette di effettuare ricerche mediante una parola chiave. La ricerca effettuata mediante tali parole chiave consente di accedere a un insieme di documenti dal contenuto giuridico simile (nelle parole chiave sono sintetizzate la motivazione e le conclusioni della Corte relative a ciascuna causa). Le parole chiave relative a singole cause possono essere reperite cliccando in HUDOC il tag *Estremi della causa*. Per ulteriori informazioni sulla banca dati HUDOC e sulle parole chiave si prega di consultare il *manuale dell'utente HUDOC*.

* La giurisprudenza citata può essere redatta in una o in entrambe le lingue ufficiali (inglese e francese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salva diversa indicazione, i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera. Le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (*).

I. Introduzione

1. Il Protocollo n. 7 alla Convenzione è stato redatto nel 1984. L'articolo 4 del Protocollo n. 7 è finalizzato a proibire la ripetizione di un procedimento penale conclusosi con una decisione definitiva (*ne bis in idem*).
2. Secondo la giurisprudenza della Corte, la garanzia sancita dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 occupa un posto importante nel sistema di protezione previsto dalla Convenzione, come sottolineato dal fatto che ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione non è ammissibile alcuna deroga a esso in tempo di guerra o di altro pericolo pubblico (*Mihalache c. Romania* [GC], § 47).
3. La protezione dalla duplicazione dei procedimenti penali costituisce una delle specifiche salvaguardie associate alla garanzia generale di un equo processo nell'ambito di un procedimento penale (*ibid.*, § 48). Tuttavia, dato che l'articolo 4 del Protocollo n. 7 è distinto dall'articolo 6 della Convenzione, le doglianze formulate ai sensi del primo sono dichiarate irricevibili se lo Stato in questione non ha ratificato il Protocollo (*Blokker c. Paesi Bassi* (dec.)).
4. L'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione sancisce un diritto fondamentale che garantisce che nessuno debba essere perseguito o condannato nell'ambito di un procedimento penale per un reato per il quale è già stato condannato o assolto a seguito di una sentenza definitiva (*Marguš c. Croazia* [GC], § 114; *Sergey Zolotukhin c. Russia* [GC], § 58; *Nikitin c. Russia*, § 35; e *Kadusic c. Svizzera*, § 82). L'aspetto ripetitivo del processo o della pena è fondamentale per il problema giuridico trattato dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 (*Nikitin c. Russia*, § 35).

II. Struttura dell'articolo

Articolo 4 del Protocollo n. 7 – Diritto di non essere giudicato o punito due volte

“1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.”

Parole chiave HUDOC connesse

Diritto di non essere perseguito o condannato due volte (P7-4)

Reato (P7-4)

Condanna (P7-4)

Assoluzione (P7-4)

Giurisdizione dello stesso Stato (P7-4)

Riapertura del processo (P7-4)

Fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni (P7-4)

Vizio fondamentale nella procedura (P7-4)

5. L'articolo 4 consta di tre paragrafi. Il primo enuncia i tre elementi fondamentali del principio del *non bis in idem* (*Mihalache c. Romania* [GC], § 49):

1. se entrambi i procedimenti fossero di natura “penale”,
2. se entrambi i procedimenti concernessero lo stesso reato e
3. se vi fosse stata una duplicazione del procedimento.

Il terzo elemento comprende a sua volta tre distinte sotto-domande:

- a. se avesse avuto luogo un nuovo procedimento;
- b. in caso affermativo, se il primo procedimento si fosse concluso con una decisione definitiva; e
- c. se sia applicabile l'eccezione di cui al secondo paragrafo.

5. Le parole “dalla giurisdizione dello stesso Stato” circoscrivono l'applicazione dell'articolo all'ambito nazionale¹. Conseguentemente, gli organi della Convenzione hanno dichiarato irricevibili doglianze relative a duplicazioni di procedimenti coinvolgenti più di un Paese (*Gestra c. Italia*, decisione della Commissione, *Amrollahi c. Danimarca* (dec.), *Sarria c. Polonia* (dec.), § 24, *Krombach c. Francia*, §§ 35-42).

6. Nella causa *Krombach c. Francia* (dec.), il ricorrente era stato condannato in Francia per reati per i quali aveva sostenuto di essere stato precedentemente assolto in Germania. La Corte ha ritenuto che, poiché l'azione penale nei confronti del ricorrente era stata esercitata dai tribunali di due diversi Stati, ovvero la Germania e la Francia, l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non si applicasse alla causa e ha dichiarato la doglianza incompatibile *ratione materiae*. In conformità alla sua costante giurisprudenza, ha ritenuto in particolare che l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non impedisse che una persona fosse perseguita o condannata dai tribunali di uno Stato parte della Convenzione per un reato per il quale la stessa era stata assolta o condannata con sentenza definitiva in un altro Stato parte (§ 40). La Corte ha inoltre ritenuto che il fatto che sia la Francia che la Germania fossero membri dell'Unione europea e che il diritto dell'Unione europea conferisse al principio del *non bis in idem* una dimensione trans-statale a livello di Unione europea non incidesse sull'applicabilità dell'articolo 4 del Protocollo n. 7. La Corte ha inoltre sottolineato che la Convenzione non impediva agli Stati parti, anche a norma dei loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione europea o dei trattati internazionali, di concedere una tutela giuridica più ampia ai diritti e alle libertà garantiti dalla Convenzione. Grazie al suo meccanismo di applicazione collettiva dei diritti da essa previsti, la Convenzione, in conformità al principio di sussidiarietà, rafforza la tutela fornita a livello nazionale senza porre limiti a quest'ultima (articolo 53 della Convenzione) (§ 39).

7. A norma del terzo paragrafo non è possibile derogare al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione (“In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione”).

1. Diverse altre Convenzioni del Consiglio d'Europa, tra cui la Convenzione europea di estradizione (1957), la Convenzione europea sull'efficacia internazionale delle sentenze penali (1970) e la Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali (1972), disciplinano l'applicazione del principio a livello internazionale.

III. La questione di sapere se entrambi i procedimenti fossero di natura “criminale” o “penale”

Articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7

“1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

(...)”

Parole chiave HUDOC connesse

Diritto di non essere perseguito o condannato due volte (P7-4)

Reato (P7-4)

Condanna (P7-4)

Assoluzione (P7-4)

Giurisdizione dello stesso Stato (P7-4)

A. Principi generali

8. Come osservato nel rapporto esplicativo del Protocollo, § 32, l'articolo 4 si applica soltanto ai “procedimenti penali”. Conseguentemente, esso non impedisce che una persona subisca per lo stesso atto oltre al procedimento penale un'azione di carattere diverso (per esempio un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente statale).

9. La Corte ha tuttavia ritenuto che la qualificazione giuridica della procedura ai sensi del diritto nazionale non possa essere l'unico criterio rilevante ai fini dell'applicabilità del principio del *non bis in idem* di cui all'articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7. Diversamente, l'applicazione di tale disposizione sarebbe lasciata alla discrezionalità degli Stati contraenti in misura tale da poter condurre a esiti incompatibili con l'oggetto e le finalità della Convenzione (*Sergey Zolotukhin c. Russia* [GC], § 52²). La Corte ha ritenuto che la nozione di “procedura penale” contenuta nel testo dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 debba essere interpretata alla luce dei principi generali relativi ai corrispondenti termini “accusa penale” e “pena”, contenuti rispettivamente negli articoli 6 e 7 della Convenzione³. La consolidata giurisprudenza della Corte indica tre criteri, noti comunemente come i “criteri di Engel”, (*Engel e altri c. Paesi Bassi*), che devono essere considerati per determinare se sia stata formulata o meno “un'accusa penale” (*Sergey Zolotukhin c. Russia* [GC], § 53). La Corte ritiene opportuno, ai fini della coerenza dell'interpretazione della Convenzione considerata globalmente, che l'applicabilità del principio del *ne bis in idem* sia disciplinata dagli stessi criteri di cui alla causa *Engel (A e B c. Norvegia* [GC], §§ 105-107). Il primo criterio è la qualificazione giuridica del reato nel diritto nazionale, il secondo è la natura del reato e il terzo il grado di severità della sanzione in cui l'interessato rischia di incorrere. Il secondo e il terzo criterio sono alternativi e non necessariamente cumulativi, benché ciò non precluda un approccio cumulativo laddove l'analisi distinta di ciascun criterio non consenta di pervenire a una conclusione chiara in ordine all'esistenza di un'accusa penale (*Sergey Zolotukhin c. Russia*, § 53, *Jussila c. Finlandia* [GC], §§ 30-31; *Mihalache c. Romania* [GC], § 54).

10. Se la Corte non ritiene che il primo o il secondo procedimento sia di natura “criminale” o “penale”, dichiara di norma la doglianza irricevibile ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo n. 7, in quanto incompatibile *ratione materiae* ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione (si vedano, a titolo esemplificativo, *Paksas c. Lituania* [GC], § 69, *Seražin c. Croazia* (dec.), §§ 91-92).

2. Che cita *Storbråten c. Norvegia* la quale cita *Öztürk c. Germania*, 21 febbraio 1984, § 49, Serie A n. 73.

3. Per la portata dell'articolo 6 (profilo penale) e la nozione di “accusa penale” si veda la Guida all'articolo 6 (aspetto penale). Per la portata dell'articolo 7 e la nozione di “pena”, si veda la Guida all'articolo 7. Entrambe le Guide sono disponibili sul sito web della Corte (www.echr.coe.int – Giurisprudenza).

B. Esempi

● *Procedimenti disciplinari*

11. Diverse cause riguardano ricorrenti condannati o perseguiti per un reato e sottoposti anche a procedimento disciplinare. Nella causa *Kremzow c. Austria*, decisione della Commissione, un magistrato in pensione era stato condannato, *inter alia*, per omicidio, e successivamente, in un procedimento disciplinare, le autorità avevano ritenuto che gli stessi fatti costituissero un illecito disciplinare e il ricorrente era stato dichiarato decaduto da qualsiasi diritto, compreso dai diritti pensionistici, connessi al suo precedente status di magistrato in pensione. La Commissione ha osservato che non era stato il tribunale disciplinare a “condannare” il ricorrente per i reati in questione, in quanto esso si era basato sulla condanna pronunciata dal competente tribunale penale, considerandola cogente. Il compito del Tribunale disciplinare era essenzialmente di esaminare la questione di sapere se, poiché il ricorrente era un magistrato in pensione, il fatto che avesse commesso i gravi reati per i quali era stato condannato costituisse anche un illecito disciplinare. Secondo la Commissione le sanzioni previste dai Regolamenti disciplinari erano sanzioni tipiche stabilite in simili casi dai codici disciplinari dei dipendenti pubblici di numerosi Stati contraenti: ovvero la perdita dei diritti connessi allo status professionale di dipendente pubblico, compresa la decadenza dai diritti pensionistici. Poiché il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente non era qualificabile come un nuovo “procedimento penale”, l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non era stato ritenuto applicabile (si veda altresì *Demel c. Austria*, decisione della Commissione). Nella causa *Kurdov e Ivanov c. Bulgaria* i ricorrenti, dipendenti della Società delle ferrovie nazionali bulgare, dovevano eseguire delle saldature in un vagone e, nel corso di tale operazione, il contenuto del vagone aveva preso fuoco. Uno dei ricorrenti era stato sottoposto a procedimento amministrativo per inosservanza delle norme di sicurezza e aveva dovuto pagare un'ammenda. Successivamente entrambi i ricorrenti erano stati sottoposti a procedimento penale, con l'accusa di avere deliberatamente dato fuoco a beni di valore. La Corte ha ritenuto che il primo procedimento non soddisfacesse i criteri necessari per essere definito “penale” ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7, avendo essa osservato, *inter alia*, che le caratteristiche del reato in questione erano prettamente disciplinari (§ 42). Si vedano conclusioni analoghe concernenti sanzioni disciplinari nelle cause *Luksch c. Austria* (dec.) (temporanea sospensione dalla professione di contabile), *Banfield c. Regno Unito* (dec.) (licenziamento di un agente di polizia e confisca dei suoi contributi pensionistici), e *Klein c. Austria* (dec.) (decadenza dal diritto di esercitare la professione di avvocato).

● *Soprattasse*

12. La Corte ha ritenuto in diverse sentenze che i procedimenti finalizzati all'irrogazione di soprattasse fossero di natura “penale” ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (*inter alia*, *Manasson c. Svezia* (dec.), *Rosenquist c. Svezia* (dec.), *Pirttimäki c. Finlandia*, §§ 45-48, *Lucky Dev c. Svezia*, § 51). Tale conclusione è stata recentemente confermata nelle cause *A e B c. Norvegia* [GC], §§ 136-139, e *Johannesson e altri c. Islanda*, § 43).

● *Ritiro della patente di guida a seguito di condanna penale*

13. Nella causa *Hangl c. Austria* (dec.) il ricorrente era stato condannato al pagamento di un'ammenda per inosservanza dei limiti di velocità. Successivamente, gli era stata ritirata temporaneamente la patente di guida per due volte, ciascuna volta per due settimane. La Corte ha osservato che il ritiro della patente di guida del ricorrente costituiva una misura preventiva finalizzata a garantire la sicurezza degli utenti stradali e ha conseguentemente ritenuto che in tale procedimento il ricorrente non fosse stato perseguito o condannato nuovamente per un reato per il quale era già stato condannato in via definitiva. Nella causa *Nilsson c. Svezia* (dec.) il ricorrente era stato condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata e per guida senza patente. Conseguentemente, gli era stata ritirata la patente di guida per diciotto mesi. La Corte ha osservato che quest'ultima misura era stata adottata diversi mesi dopo la condanna penale e non costituiva soltanto una misura finalizzata alla prevenzione e alla deterrenza, per proteggere gli utenti stradali;

anche l'intento punitivo giocava sicuramente un ruolo importante. Inoltre, rilevando che la misura era una diretta e prevedibile conseguenza della condanna del ricorrente, e benché a livello nazionale essa fosse considerata una misura amministrativa finalizzata a proteggere la sicurezza stradale, la Corte ha ritenuto che la sua gravità comportasse che dovesse essere considerata una sanzione penale. Ha pertanto concluso che il ritiro della patente costituiva una misura "penale" ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (si veda altresì *Maszni c. Romania*, §§ 65-66).



Revoca di licenze

14. Nella causa *Palmén c. Svezia* (dec.), il ricorrente era stato condannato per aggressione nei confronti della compagna. Il competente Ufficio di Polizia gli aveva successivamente revocato la licenza di porto d'armi in quanto era inidoneo a detenere un'arma. Aveva osservato che il ricorrente era stato condannato per un'aggressione, aggravata dalla circostanza che la violenza aveva avuto luogo nel domicilio e nei confronti di una persona legata al ricorrente da una stretta relazione. La Corte ha ritenuto che la revoca del porto d'armi del ricorrente non costituisse, né per natura né per severità, una sanzione penale ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7. Ha osservato che ai sensi della legislazione nazionale il procedimento in questione era considerato di carattere amministrativo, che la misura non era una conseguenza automatica della condanna penale, che non aveva rappresentato il fattore determinante della revoca della licenza da parte delle autorità, che l'obiettivo alla base della misura era preventivo piuttosto che punitivo, e che la professione del ricorrente non era subordinata al possesso della licenza. Un approccio simile è stato adottato nella causa *Manasson c. Svezia* (dec.) relativa alla revoca di una licenza di taxi disposta poiché il ricorrente non aveva adempiuto i suoi obblighi fiscali.



Permesso di soggiorno

15. Nella causa *Davydov c. Estonia* (dec.) al ricorrente era stato negato il permesso di soggiorno in parte a causa di precedenti condanne penali. La Corte ha ritenuto che il diniego del permesso di soggiorno sia un provvedimento amministrativo, che non costituisce una sanzione penale ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo n. 7.



Procedimenti disciplinari in carcere (isolamento)

16. Nella causa *Toth c. Croazia* (dec.), §§ 26-39, il ricorrente, che espiava una pena detentiva, era stato riconosciuto colpevole di aver insultato verbalmente degli agenti di custodia e gli era stata inflitta la sanzione di ventuno giorni di isolamento. Successivamente era stato sottoposto a procedimento penale ed era stato riconosciuto colpevole di due capi di imputazione per aver proferito minacce in relazione ai medesimi eventi. La Corte ha ritenuto che il primo procedimento non fosse di carattere penale, e ha rilevato che il diritto nazionale qualificava gli illeciti in questione come disciplinari e che, sebbene il carattere delle accuse non fosse puramente disciplinare, l'isolamento non aveva prolungato la pena detentiva del ricorrente e non aveva pertanto dato luogo a una aggiuntiva privazione della libertà, bensì soltanto a un peggioramento delle condizioni di detenzione.



Procedimenti e sanzioni di tipo amministrativo

17. Nella causa *Ruotsalainen c. Finlandia*, §§ 41-47, il ricorrente era stato fermato dalla polizia nel corso di un controllo stradale ed era stato riscontrato che aveva utilizzato per il furgone che conduceva un carburante soggetto a una tassazione inferiore rispetto al gasolio che avrebbe dovuto utilizzare. Era stato sottoposto a un procedimento penale sommario ed era stato condannato a pagare un'ammenda per frode fiscale di lieve entità. Era stato inoltre osservato che, avendo il ricorrente ammesso di aver rifornito personalmente il furgone di carburante, il reato era stato commesso con dolo. Era stato inoltre sottoposto a procedimento amministrativo e il ricorrente era stato condannato a versare la differenza d'imposta. Era stato riscontrato che aveva utilizzato per il suo furgone un carburante soggetto a una tassazione inferiore rispetto al gasolio e, poiché non aveva dato previa comunicazione di tale utilizzo alla Direzione della motorizzazione o alla Dogana, la normale differenza di imposta era stata triplicata. La Corte ha osservato che al ricorrente era stata ir-

rogata un'ammenda a seguito di un procedimento penale sommario che la legislazione finlandese qualificava "penale". Successivamente, nell'ambito di un procedimento amministrativo non qualificato "penale", bensì facente parte del regime tributario era stata irrogata al ricorrente un'imposta sul carburante. La Corte ha osservato che la pertinente disposizione si applicava a qualsiasi cittadino e non a un gruppo avente uno status speciale. Poiché l'imposta sul carburante addebitata era stata triplicata, la Corte ha ritenuto che la misura dovesse essere considerata una pena finalizzata a prevenire la reiterazione del reato. La Corte ha conseguentemente concluso che il carattere del reato era tale da condurre l'imposta sul carburante nell'ambito di un "procedimento penale".

18. Nella causa *Grande Stevens e altri c. Italia*, §§ 94-101 e § 222, la Corte ha ritenuto che le pesanti sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai ricorrenti dalla Consob fossero di carattere anche "penale" sia ai fini dell'articolo 6 che ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7. La Corte ha inoltre ritenuto che la riserva espressa dall'Italia secondo la quale l'articolo 4 del Protocollo n. 7 si applicava esclusivamente ai reati che la legislazione italiana qualificava come penali, non fosse valida ai sensi della Convenzione, in quanto era eccessivamente generica e non indicava le specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano che escludevano determinati reati dal campo di applicazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (§§ 204-211).

19. Nella causa *Mihalache c. Romania* [GC], § 56-62, la Corte ha ritenuto che l'irrogazione di un'ammenda amministrativa per aver rifiutato di fornire un campione biologico al fine di determinare il tasso alcolemico del sangue di un conducente costituisse una sanzione penale.

● *Procedimenti relativi a reati di lieve entità*

20. Nella causa *Sergey Zolotukhin c. Russia* [GC], il ricorrente era stato condannato a tre giorni di fermo amministrativo per "lieve condotta turbolenta" ai sensi del Codice dei reati amministrativi. La Corte ha osservato che in base alla qualificazione giuridica interna il reato in questione era qualificato come "amministrativo". Tuttavia la sfera dei reati "amministrativi" in Russia e in altri ordinamenti giuridici simili comprendeva alcuni illeciti che avevano una connotazione penale, ma erano troppo insignificanti per essere disciplinati dal diritto e dalla procedura penale. La Corte ha inoltre osservato che per sua natura, l'inserimento dell'illecito in questione nel Codice dei reati amministrativi serviva a garantire la tutela della dignità umana e l'ordine pubblico, valori e interessi compresi normalmente nell'ambito del diritto penale. La corrispondente disposizione del Codice si applicava a qualsiasi cittadino e non a un gruppo avente uno status speciale. Il riferimento alla "lieve" entità della condotta non escludeva di per sé che essa fosse qualificata come "penale" nel senso autonomo della Convenzione, in quanto essa non indica minimamente che sia necessario un certo livello di gravità perché l'illecito abbia carattere penale. Le principali finalità dell'accertamento dell'illecito in questione erano la punizione e la deterrenza, caratteristiche tipiche delle sanzioni penali. Quanto al grado di severità della misura, la Corte ha osservato che la pena massima prevista dalla disposizione in questione era quindici giorni di reclusione e che il ricorrente era stato infine condannato alla pena della privazione della libertà per tre giorni. La pena applicabile e quella effettivamente inflitta al ricorrente implicavano la perdita della libertà, e ciò creava la presunzione che le accuse elevate a carico del ricorrente fossero di carattere "penale". La Corte ha concluso che il carattere dell'illecito, "lieve condotta turbolenta", e la severità della pena erano tali da condurre la condanna del ricorrente nell'ambito della "procedura penale" ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (§§ 54-57). Si veda analogamente la causa *Maresti c. Croazia*, §§ 55-61, concernente una pena di quaranta giorni di reclusione per reati di lieve entità.

● *Procedimento di messa in stato di accusa*

21. Nella causa *Paksas c. Lituania* [GC], §§ 65-68, la Corte ha ritenuto che il procedimento di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per grave attentato contro la Costituzione o per violazione del giuramento presidenziale, che aveva comportato la sua destituzione e conseguente ineligibilità, esulasse dalla sfera "penale" ai fini degli articoli 6 e 7 della Convenzione e dell'articolo 4 del Protocollo n. 7.

- *Misure preventive nel contesto della lotta alla violenza negli stadi*

22. La causa [Seražin c. Croazia](#) (dec.) riguardava misure di esclusione che vietavano al ricorrente di assistere ad alcune partite di calcio e lo obbligavano a presentarsi al più vicino commissariato di polizia quando aveva luogo la competizione sportiva in questione. Tali misure erano state applicate a seguito della condanna del ricorrente nell'ambito di un procedimento per reati di lieve entità relativi ad atti di violenza commessi negli stadi. Applicando i "criteri di Engel" la Corte ha osservato che nel diritto nazionale croato la misura di esclusione operava indipendentemente dall'azione penale e dalla condanna per un delitto o per una contravvenzione e non era una diretta conseguenza degli stessi. La misura di esclusione era applicata per prevenire un eventuale rischio di violenza nel corso di competizioni o eventi sportivi, a vantaggio della sicurezza pubblica. Tale "natura prevalentemente preventiva" della misura di esclusione (§§ 81-84), unitamente alla durata e alle modalità di applicazione della stessa (§ 85), e il suo grado di severità (irrogazione di un'ammenda o privazione della libertà unicamente in caso di inosservanza, § 89) hanno condotto a concludere che l'applicazione di tale misura non riguardasse la determinazione di "un'accusa penale". La Corte ha conseguentemente ritenuto che l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non si applicasse e ha osservato che gli strumenti internazionali e il diritto comparato pertinenti sottolineavano fortemente il carattere preventivo delle misure di esclusione nel contesto della repressione e della prevenzione della violenza tra gli spettatori (§ 70).

IV. La questione di sapere se i procedimenti concernessero lo "stesso reato" (*idem*)

Articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7

"1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

(...)"

Parole chiave HUDOC connesse

Diritto di non essere perseguito o condannato due volte (P7-4)
Reato (P7-4)
Condanna (P7-4)
Assoluzione (P7-4)

A. Principi generali

23. Il principio del *non bis in idem* proibisce l'esercizio dell'azione penale o la celebrazione di un processo per lo "stesso reato". Nella causa [Sergey Zolotukhin c. Russia](#) [GC] la Corte ha riconosciuto di aver adottato in passato una varietà di approcci, e di aver sottolineato o l'identità dei fatti a prescindere dalla loro qualificazione giuridica (la "stessa condotta", *idem factum*, [Gradinger c. Austria](#), § 55), o la qualificazione giuridica, ammettendo che gli stessi fatti potessero dare luogo a reati diversi ("*concoirs ideal d'infractions*", si veda [Oliveira c. Svizzera](#), §§ 25-29), oppure l'esistenza o meno di "elementi essenziali" comuni a entrambi i reati ([Franz Fischer c. Austria](#)). Dopo aver esaminato la portata del diritto di non essere perseguito e condannato due volte, sancito da altri strumenti internazionali (il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione americana sui diritti umani) e avendo rilevato che l'approccio che privilegiava la qualificazione giuridica dei due reati limitava eccessivamente i diritti della persona, la Corte ha ritenuto che l'articolo 4 del

Protocollo n. 7 dovesse essere inteso nel senso che esso vietava di perseguire o giudicare una persona per un secondo “reato” nella misura in cui esso derivava da fatti identici o da fatti che erano “sostanzialmente” gli stessi che erano alla base del primo reato (§§ 79-82; si veda altresì *Ae B c. Norvegia* [GC], § 108). Il punto di partenza per determinare se i fatti oggetto di entrambi i procedimenti siano identici o sostanzialmente gli stessi dovrebbe essere il confronto tra l'esposizione dei fatti relativa al reato per il quale il ricorrente è già stato giudicato e quella relativa al reato di cui è accusato (§ 83). La Corte ha sottolineato che era irrilevante quali parti delle nuove accuse fossero state infine confermate o rigettate nel successivo procedimento, in quanto l'articolo 4 del Protocollo n. 7 contiene una garanzia contro l'essere perseguito o il rischiare di essere perseguito nuovamente nell'ambito di un nuovo procedimento e non proibisce una seconda condanna o una seconda assoluzione. La Corte ha pertanto ritenuto che il suo esame dovesse concentrarsi sui fatti che costituiscono un insieme di concrete circostanze fattuali concernenti il medesimo imputato e inscindibilmente connesse nel tempo e nello spazio e delle quali deve essere dimostrata l'esistenza per garantire la condanna o instaurare un procedimento penale (§§ 83-84).

B. Esempi

24. I principi stabiliti nella causa *Sergey Zolotukhin c. Russia* [GC] sono stati successivamente applicati in diverse altre cause.

25. Nella causa *Ruotsalainen c. Finlandia*, la Corte ha osservato che i fatti alla base di entrambi i procedimenti nei confronti del ricorrente erano essenzialmente i medesimi: in entrambi i casi si trattava dell'utilizzo di carburante soggetto a una tassazione inferiore rispetto al gasolio. L'unica differenza era costituita dalla nozione di dolo presente nel primo procedimento. La Corte ha conseguentemente ritenuto che la seconda sanzione derivasse dai medesimi fatti relativi alla prima e vi fosse pertanto stata una duplicazione del procedimento in violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (§§ 50-57).

26. Nella causa *Maresti c. Croazia*, la Corte ha osservato che il ricorrente era stato giudicato colpevole in ordine alla contravvenzione e al delitto per gli stessi atti, commessi dallo stesso imputato e nello stesso lasso di tempo. A tale proposito, ha osservato che la definizione di contravvenzione non comprende di per sé l'atto di cagionare lesioni personali, mentre tale elemento è determinante per il delitto di lesioni personali gravi. La Pretura, tuttavia, nella sua decisione, aveva espressamente dichiarato che l'imputato era colpevole, *inter alia*, di aver percosso la vittima al capo con i pugni e di averle inferto pugni e calci su tutto il corpo. L'aggressione fisica nei confronti della vittima costituiva pertanto un elemento della contravvenzione di cui il ricorrente era stato riconosciuto colpevole. Nel procedimento penale dinanzi al Tribunale municipale il ricorrente era stato nuovamente riconosciuto colpevole, *inter alia*, di aver percosso la vittima. La Corte ha ritenuto che fosse ovvio che entrambe le decisioni riguardavano esattamente il medesimo evento e i medesimi atti. Ha concluso che i fatti costitutivi della contravvenzione per la quale il ricorrente era stato condannato erano essenzialmente gli stessi fatti che costituivano il delitto per il quale egli era stato ugualmente condannato. Vi era pertanto stata violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (§§ 63-64).

27. Nella causa *Tsonyo Tsonev c. Bulgaria (n. 2)* il ricorrente e un amico avevano avuto una violenta rissa con una terza persona dopo essersi recati entrambi nell'appartamento della stessa. La Polizia, giunta su richiesta dei vicini, aveva arrestato il ricorrente. Sulla base del rapporto sull'incidente redatto dalla polizia, una settimana dopo il sindaco, applicando un regolamento municipale in materia di ordine pubblico, aveva inflitto al ricorrente un'ammenda per essersi introdotto nel domicilio di una persona e averla percossa. Qualche tempo dopo, in relazione al medesimo evento, il pubblico ministero aveva accusato il ricorrente di aver cagionato lesioni personali e di essersi introdotto nel domicilio altrui. I tribunali interni lo avevano riconosciuto colpevole soltanto di aver cagionato lesioni personali. La Corte ha osservato che gli stessi fatti – introdursi nel domicilio di una persona e picchiarla – erano stati all'origine sia dell'ammenda irrogata dal sindaco che delle accuse formulate dal pubblico ministero. Non essendo stata impugnata, l'ammenda era divenuta definitiva. I tribunali interni non avevano archiviato il successivo procedimento penale, in quanto la Corte suprema aveva

costantemente ritenuto che si potessero sottoporre a procedimento penale persone già condannate a seguito di un procedimento amministrativo. La Corte ha conseguentemente ritenuto che il ricorrente fosse stato condannato separatamente, in un procedimento amministrativo e in un procedimento penale, per la stessa condotta, gli stessi fatti e lo stesso reato, in violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (§§ 52-57).

28. Diverse cause riguardano ricorrenti che avevano subito procedimenti penali per reati tributari e contabili, nonché procedimenti in materia di irrogazione di soprattasse. Nella causa *Pirttimäki cFinlandia* le autorità tributarie, a seguito di un'ispezione, avevano ritenuto che il ricorrente avesse percepito dividendi occulti da una società di cui deteneva quote. Avevano pertanto irrogato al ricorrente e alla società di cui deteneva quote imposte e soprattasse supplementari. Il ricorrente era stato successivamente condannato, per conto della società, per un reato contabile, in quanto aveva inserito informazioni false e fuorvianti nei registri contabili della società, e per frode aggravata. La Corte ha osservato che i primi due procedimenti avevano avuto origine dal fatto che la società, nonché il ricorrente nella sua personale dichiarazione dei redditi, avevano omesso di dichiarare alcuni redditi relativi ad alcuni anni fiscali. Nel secondo procedimento il ricorrente, in qualità di rappresentante della società, era stato accusato di frode fiscale aggravata in quanto, per un certo periodo di tempo, per conto della società, aveva fornito informazioni false alle autorità tributarie. I due procedimenti rilevanti erano pertanto il procedimento tributario nei confronti del ricorrente nonché il procedimento penale. La Corte ha ritenuto che nei due casi l'insieme dei fatti fosse diverso, osservando che le entità giuridiche coinvolte in tali procedimenti non erano le medesime: nel primo procedimento si trattava del ricorrente, nel secondo della società. Ha osservato che le circostanze non erano le stesse: effettuare una dichiarazione dei redditi relativa alla tassazione personale era diverso dall'effettuare una dichiarazione dei redditi per una società, in quanto tali dichiarazioni erano effettuate con forme diverse, potevano essere state effettuate in tempi diversi e, nel caso di una società, potevano anche aver riguardato altre persone. La Corte ha pertanto concluso che i due procedimenti contestati non costituivano un unico insieme di circostanze fattuali concrete derivanti da fatti identici o da fatti che erano sostanzialmente gli stessi (§§ 49-52).

29. Nella causa *Shibendra Dev cSvezia* (dec.) le autorità tributarie avevano ritenuto che le informazioni fornite dal ricorrente nella sua dichiarazione dei redditi fossero scorrette e che la revisione dovesse essere effettuata mediante una procedura di valutazione discrezionale, data la carente contabilità dell'impresa, gli era stato ordinato di pagare delle soprattasse. In relazione alla condotta di cui sopra era stato instaurato un procedimento penale nei suoi confronti ed egli era stato condannato per un reato contabile aggravato e un reato tributario aggravato. I reati riguardavano lo stesso periodo delle summenzionate decisioni tributarie. Il tribunale interno aveva ritenuto che la contabilità dell'attività di ristorazione fosse stata gravemente carente e che il ricorrente e la moglie fossero responsabili dell'omessa dichiarazione di considerevoli proventi e dell'IVA, e che avessero realizzato in tal modo notevoli profitti. La Corte ha osservato che l'obbligo dell'imprenditore di registrare nei libri contabili cifre corrette era un obbligo *per se*, che non dipendeva dall'utilizzo delle scritture contabili per la determinazione degli obblighi fiscali. Il ricorrente, pur non avendo adempiuto agli obblighi contabili previsti dalla legge, avrebbe potuto adempiere successivamente all'obbligo di fornire alle autorità tributarie informazioni sufficienti e accurate, per esempio correggendo le informazioni contenute nei libri contabili o presentando altri elementi che avrebbero potuto costituire una base adeguata per la valutazione fiscale. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che il fatto che il ricorrente avesse presentato all'amministrazione finanziaria documenti contabili scorretti a sostegno della sua dichiarazione dei redditi e non avesse fornito altra documentazione attendibile sulla quale poter basare la valutazione fiscale costituissero importanti fatti supplementari del procedimento tributario, che non facevano parte degli elementi alla base della sua condanna per un reato contabile. Date le circostanze, la Corte ha ritenuto che i due reati in questione fossero sufficientemente distinti per concludere che il ricorrente non era stato condannato due volte per lo stesso reato (§ 51; si vedano altresì *Manasson c. Svezia* (dec.), *Carlberg c. Svezia*, §§ 69-70).

30. Per contro, nella causa *Johannesson e altri c. Islanda*, la Corte ha osservato che la condanna dei ricorrenti e l'irrogazione di soprattasse erano basate sulla stessa omessa dichiarazione dei redditi e che il procedimento tributario e quello penale riguardavano lo stesso periodo di tempo

e nella sostanza il medesimo importo di tributi evasi. Pertanto, i reati per i quali i ricorrenti erano stati perseguiti e condannati erano gli stessi per i quali erano state inflitte le soprattasse. In breve, sussisteva l'elemento *idem* del principio *non bis in idem*.

31. Nella causa [Ramda c.Francia](#), §§ 81-84, la Corte ha richiamato il principio della valutazione dell'elemento *idem* in base all'esame dei fatti, esposto nella causa [Sergey Zolotukhin c.Russia](#) [GC], § 82 e confermato nella causa [AeBcNorvegia](#) [GC], § 108, e lo ha applicato al perseguimento dei reati di terrorismo. Il ricorrente, cittadino algerino, era stato estradato in Francia dal Regno Unito sulla base di accuse relative a una serie di attentati terroristici commessi in Francia nel 1995. Era stato giudicato e condannato dapprima da un tribunale penale (*tribunal correctionnel*) per il reato di partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo, ed era stato successivamente giudicato e condannato da una Corte d'assise (*cour d'assises*) per concorso nella commissione di una serie di specifici reati, quali l'omicidio e il tentato omicidio. Dopo aver proceduto all'esame comparativo dei numerosi fatti esposti nelle decisioni pronunciate in entrambi i procedimenti (§§ 87-93), la Corte ha osservato che tali decisioni erano basate su un gran numero di fatti particolareggiati e distinti e ha concluso che nel secondo procedimento il ricorrente non era stato perseguito o condannato per fatti che erano sostanzialmente gli stessi per i quali era stato condannato nel primo procedimento (§ 95). La Corte ha infine richiamato l'obbligo dello Stato di perseguire gravi violazioni dell'articolo 2, elaborato nella causa [Marguš c. Croazia](#) [GC], §§ 127-128, e lo ha applicato al contesto del terrorismo (§ 96).

32. Nella causa [Mihalache c. Romania](#) [GC], § 68, relativa al rifiuto del ricorrente di fornire un campione biologico al fine della determinazione del tasso alcolemico del sangue nel corso di un controllo stradale, la Corte ha sottolineato il fatto che le due decisioni adottate nel caso del ricorrente – una dal pubblico ministero e l'altra dal tribunale competente – concernevano gli stessi fatti e le stesse accuse, il che significava che il ricorrente era stato perseguito due volte per lo stesso reato.

V. La questione di sapere se vi sia stata duplicazione del procedimento (*bis*)

Articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7

“1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

(..).”

Parole chiave HUDOC connesse

Diritto di non essere perseguito o condannato due volte (P7-4)

Reato (P7-4)

Condanna (P7-4)

Assoluzione (P7-4)

A. La questione di sapere se vi sia stato un nuovo procedimento

33. L'articolo 4 del Protocollo n. 7 proibisce la ripetizione di procedimenti penali conclusi con una decisione “definitiva”. Tale articolo non si limita a sancire il diritto di non essere condannato due volte, bensì comprende anche il diritto di non essere perseguito o giudicato due volte. Si applica anche qualora la persona sia stata perseguita soltanto nell'ambito di un procedimento che non ha comportato una condanna ([Sergey Zolotukhin c.Russia](#) [GC], §§ 110-111, relativa a un'assoluzione in esito al secondo procedimento).

34. La Corte ha ritenuto che l'articolo 4 del Protocollo n. 7 proibisca chiaramente l'instaurazione di un consecutivo procedimento nel caso in cui il primo procedimento sia già divenuto definitivo al momento dell'instaurazione del secondo (*Sergey Zolotukhin c. Russia*).

35. Tuttavia l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non proibisce che vi siano più procedimenti concorrenti (*litis pendens*). In tale situazione non si può affermare che un ricorrente sia perseguito più volte "per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva" (*Garaudy c. Francia* (dec.)). Non sussiste alcun problema dal punto di vista della Convenzione anche qualora, in una situazione di due procedimenti concomitanti, il secondo procedimento sia archiviato dopo che il primo è divenuto definitivo (*Zigarella c. Italia* (dec.)). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia archiviazione, la Corte ha ritenuto che vi sia una duplicazione del procedimento in violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (*Tomasović c. Croazia*, §§ 29-32; *Muslija c. Bosnia-Erzegovina*, §§ 36-37; *Nykänen c. Finlandia*, §§ 47-54; *Glantz c. Finlandia*, §§ 57-64).

36. Nella sua giurisprudenza relativa al ritiro della patente di guida la Corte ha ritenuto anche che sebbene fossero state inflitte sanzioni diverse (sanzioni penali e ritiro della patente di guida) in relazione agli stessi fatti (guida in stato di ebbrezza o eccesso di velocità) da autorità diverse in procedimenti diversi, esistesse tra essi un nesso sufficientemente stretto dal punto di vista sostanziale e temporale (*Nilsson c. Svezia* (dec.); *Maszni c. Romania*, §§ 68-70). In tali casi la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non fossero stati perseguiti o condannati per un reato per il quale erano già stati condannati in via definitiva in violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione e che non vi fosse pertanto stata alcuna ripetizione del procedimento. Per esempio, nella causa *Boman c. Finlandia* il ricorrente era stato condannato per un'infrazione stradale e gli era stata temporaneamente sospesa la patente. Successivamente la questura e i tribunali amministrativi, con procedure distinte, avevano prorogato il divieto di guidare. La Corte ha osservato che l'imposizione dell'ulteriore divieto di guidare presupponeva che il ricorrente fosse già stato riconosciuto colpevole dell'infrazione stradale. Ha inoltre ritenuto che la decisione di imporre il secondo divieto di guidare, adottata poco dopo la sentenza relativa al procedimento penale, fosse direttamente basata sulla condanna definitiva del ricorrente pronunciata dal Tribunale distrettuale per le infrazioni stradali e non comportasse pertanto un esame distinto dell'infrazione o della condotta in questione da parte della polizia. La Corte ha pertanto concluso che le due procedure erano intrinsecamente connesse, sostanzialmente e temporalmente, e costituivano pertanto un unico procedimento ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (si veda altresì *Rivard c. Svizzera*, §§ 28-34).

37. La Corte ha esaminato le sanzioni tributarie in diverse cause contro la Finlandia e la Svezia (*Häkkinen c. Finlandia*, *Nykänen c. Finlandia*, *Glantz c. Finlandia*, *Rinas c. Finlandia*, *Österlund c. Finlandia*, *Kiiveri c. Finlandia* e *Lucky Dev c. Svezia*). La Corte ha osservato in tali cause che nell'ordinamento finlandese e in quello svedese le sanzioni penali e quelle amministrative erano irrogate da autorità differenti e i procedimenti non erano in alcun modo connessi: entrambi i procedimenti seguivano il proprio corso separatamente e divenivano definitivi l'uno indipendentemente dall'altro. La Corte ha inoltre osservato che nessuna delle due autorità esaminava la sanzione irrogata dall'altra al fine di determinare la severità della sanzione da infliggere, né vi era alcuna altra interazione tra le autorità competenti. La Corte ha inoltre osservato che le soprattasse erano state irrogate a seguito dell'esame della condotta del ricorrente e della sua responsabilità ai sensi della pertinente legislazione fiscale, che era indipendente dalle valutazioni effettuate nell'ambito del procedimento penale. La Corte ha ritenuto che ciò contrastasse con precedenti cause che aveva esaminato in materia di patente di guida, in cui la decisione di ritirare la patente era stata basata direttamente su una condanna, attesa o definitiva, per un'infrazione stradale e non aveva pertanto comportato un esame distinto del reato o della condotta in questione. La Corte ha pertanto concluso che non sussisteva uno stretto nesso, sostanziale e temporale, tra il procedimento penale e quello tributario.

38. Vi è poi la questione di sapere se abbia avuto luogo una duplicazione del procedimento (*bis*). Nella causa *A e B c. Norvegia* [GC] la Corte ha esaminato il regime norvegese del duplice procedimento, penale e amministrativo, in caso di presentazione di una dichiarazione dei redditi contenente informazioni scorrette. La Corte ha elaborato ulteriormente il principio del "nesso

sufficientemente stretto dal punto di vista sostanziale e temporale” tra i procedimenti. Ha ritenuto che il modo più sicuro per garantire l'osservanza dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 fosse la previsione di un unico binario procedurale che consentisse di riunire i filoni paralleli della normativa che disciplinava l'attività in questione, in modo da poter trattare le diverse esigenze della società di rispondere ai reati nel quadro di un'unica procedura. Nondimeno, l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non esclude lo svolgimento di un duplice procedimento, anche fino al termine, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Lo Stato convenuto deve dimostrare in modo convincente che i due procedimenti in questione fossero “connessi in modo sufficientemente stretto dal punto di vista sostanziale e temporale” (§ 130) sulla base di diversi fattori, tra i quali (§ 132):

- “- se i diversi procedimenti perseguono finalità complementari e trattino pertanto, non soltanto *in abstracto* ma anche *in concreto*, aspetti differenti della condotta antisociale in questione;
- se la duplicità dei procedimenti in questione sia una conseguenza prevedibile, sia dal punto di vista giuridico che pratico, della medesima condotta contestata (*idem*);
- se i pertinenti procedimenti siano condotti in modo da evitare, per quanto possibile, la duplicazione dell'acquisizione e della valutazione delle prove, segnatamente mediante un'adeguata interazione tra le varie autorità competenti per far sì che i fatti accertati in un procedimento siano utilizzati anche nell'altro;
- e, soprattutto, se nel procedimento che diviene definitivo per ultimo si tenga conto della sanzione inflitta a seguito del procedimento che diviene definitivo per primo, per evitare che l'interessato debba infine sopportare un onere eccessivo; è meno probabile che sia presente un simile rischio qualora esista un meccanismo compensativo finalizzato a garantire che la complessiva entità delle sanzioni irrogate sia proporzionata.”

La Corte ha inoltre sottolineato che la misura in cui il procedimento amministrativo presenta le caratteristiche di un ordinario procedimento penale, *inter alia* il suo carattere stigmatizzante, costituiva un fattore importante. Inoltre, qualora il nesso sostanziale sia sufficientemente forte, deve essere soddisfatto anche il requisito del nesso temporale. La Corte ha ritenuto che i due procedimenti non debbano essere svolti simultaneamente dall'inizio alla fine, in quanto dovrebbe essere lasciata agli Stati la possibilità di svolgerli progressivamente nei casi in cui ciò sia motivato da interessi di efficienza e di corretta amministrazione della giustizia, persegua finalità sociali differenti e non cagionai al ricorrente un pregiudizio sproporzionato. Tuttavia, il nesso temporale deve essere sufficientemente stretto da impedire che la persona sia soggetta a incertezze e ritardi e che il procedimento si protragga nel tempo, anche qualora il sistema nazionale in questione preveda un meccanismo “integrato” che distingue l'elemento amministrativo da quello penale (§ 134).

Applicando tali principi ai fatti oggetto delle cause, la Corte si è convinta che, benché ai ricorrenti siano state inflitte sanzioni differenti da due differenti autorità a seguito di due procedimenti distinti, sussistesse comunque un nesso sufficientemente stretto tra essi, sia dal punto di vista sostanziale che temporale, “per ritenere che essi facessero parte di un meccanismo sanzionatorio integrato previsto dal diritto norvegese” per avere omesso di fornire informazioni nelle loro dichiarazioni dei redditi. Il duplice procedimento non aveva quindi dato luogo a una proibita duplicazione del procedimento e non vi era quindi stata violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione (§§ 144-147 e 149-154).

39. Al contrario, nella causa *Johannesson e altri c. Islanda*, la Corte aveva ritenuto che, anche se i due procedimenti perseguivano fini complementari nel trattare la questione dell'inosservanza da parte dei contribuenti dei requisiti previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi (§ 51), non vi fosse tra essi un nesso sufficientemente stretto, a causa della limitata sovrapposizione temporale e dell'acquisizione e della valutazione delle prove ampiamente indipendenti (§ 55). Conseguentemente, i ricorrenti avevano subito un pregiudizio sproporzionato in conseguenza del fatto di essere stati perseguiti e condannati per la stessa condotta o per una

condotta, che era sostanzialmente la stessa, da autorità differenti nell'ambito di due procedimenti distinti privi del necessario nesso.

40. Analogamente, nella causa *Nodet c. Francia*, § 53, relativa a due procedimenti paralleli (amministrativo e penale) per manipolazione del mercato, la Corte aveva tenuto conto del fatto che i due procedimenti perseguivano la stessa finalità e riguardavano, in una certa misura, una indipendente acquisizione delle prove, che l'aveva condotta a concludere che non vi fosse un nesso sostanziale sufficientemente stretto tra essi. La Corte ha inoltre ritenuto che tra i due procedimenti non vi fosse un sufficiente nesso temporale e ha conseguentemente concluso che il ricorrente aveva subito un pregiudizio sproporzionato, in quanto era stato perseguito e condannato due volte per lo stesso reato.

41. Nella causa *Mihalache c. Romania* [GC], § 84, la Corte ha ritenuto che i due procedimenti – svoltisi uno dinanzi al pubblico ministero e l'altro dinanzi al tribunale pertinente – non fossero combinati in modo integrato in modo da formare un insieme coerente. La Corte aveva tenuto conto dei seguenti fatti: il ricorrente era stato perseguito in “entrambi” i procedimenti per un unico reato punibile da un'unica disposizione di legge; i procedimenti e le due pene comminate al ricorrente perseguivano la stessa finalità generale; il “primo” procedimento globalmente e il “secondo” procedimento per quanto riguarda la parte iniziale erano stati condotti dalla stessa autorità; in “entrambi” i procedimenti erano state prodotte le stesse prove; le due pene inflitte al ricorrente non erano combinate; e i “due” procedimenti avevano avuto luogo uno dopo l'altro e non erano mai stati condotti simultaneamente.

42. Essendo pervenuta alla conclusione che i due procedimenti non fossero integrati in modo da formare un insieme coerente, la Corte aveva ritenuto che al fine di determinare se, nel caso in questione, vi fosse stata duplicazione del procedimento (“bis”) ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7, fosse necessario esaminare se la decisione relativa al primo procedimento costituisse una decisione “definitiva”, che “assolveva o condannava” il ricorrente. Ha sottolineato che, in caso affermativo, avrebbe dovuto successivamente accertare se una decisione che annullava tale “decisione definitiva” costituisse una riapertura del processo compatibile con l'articolo 4 del Protocollo n. 7 (*ibid.*, §§ 85-86).

B. La questione di sapere se vi fosse stata una decisione definitiva

43. L'articolo 4 del Protocollo n. 7 dichiara che il principio del *ne bis in idem* è finalizzato a proteggere chi sia stato “assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva”. Il Rapporto esplicativo sul Protocollo n. 7 dichiara, in ordine all'articolo 4, che “il principio stabilito nella presente disposizione si applica soltanto successivamente all'assoluzione o alla condanna di una persona a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato”. Perché una persona possa beneficiare della protezione prevista dal presente articolo, non è pertanto sufficiente una decisione definitiva; la decisione definitiva deve riguardare anche l'assoluzione o la condanna della persona. In ciascun caso, la Corte deve pertanto determinare se vi sia stata una condanna o un'assoluzione. In caso affermativo, deve determinare se si trattasse di una decisione “definitiva” ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (*ibid.*, §§ 88-89).

1. L'esistenza di una “assoluzione o di una condanna”

44. Come spiegato nella causa *Mihalache c. Romania* [GC], §§ 95 e 97, per determinare se una particolare decisione costituisse una “assoluzione” o una “condanna”, la Corte deve esaminare l'effettivo contenuto della decisione in questione e valutarne gli effetti sulla situazione del ricorrente. In tale contesto, l'intervento giudiziario non è necessario per l'esistenza di una “decisione” e la decisione in questione non deve avere la forma di una sentenza.

45. Rinviando al testo dell'articolo 4 del Protocollo n. 7, la Corte ha ritenuto che la scelta intenzionale delle parole “assolto o condannato” comportasse che la responsabilità “penale” dell'imputato fosse stata accertata a seguito di una valutazione delle circostanze del caso, in altre parole che vi fosse stata una determinazione del merito della causa. Perché abbia luogo tale

valutazione, è essenziale che il diritto interno abbia conferito all'autorità che pronuncia la decisione un potere decisionale che le permetta di esaminare il merito della causa. L'autorità deve poi studiare o valutare le prove agli atti e valutare il coinvolgimento del ricorrente in uno o nella totalità dei fatti che hanno provocato l'intervento degli organi investigativi, al fine di determinare se fosse stata accertata la responsabilità "penale" (*ibid.*, § 97).

46. Pertanto, in un dato caso la constatazione del fatto che ha avuto luogo una valutazione delle circostanze della causa e della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato può essere corroborata dal progresso del procedimento. Se è stata avviata un'indagine penale successivamente alla formulazione di un'accusa nei confronti della persona in questione, all'interrogatorio della vittima, all'acquisizione delle prove e all'esame delle stesse da parte dell'autorità competente, ed è stata emessa una decisione ragionevole sulla base di tali prove, è probabile che tali fattori conducano a constatare che vi è stata una determinazione del merito della causa. Se l'autorità competente ha irrogato una pena in conseguenza del comportamento attribuito alla persona interessata, si può ragionevolmente ritenere che l'autorità competente abbia condotto una preliminare valutazione delle circostanze della causa e della legittimità o meno del comportamento della persona interessata (*ibid.*, § 98).

47. Nella causa *Mihalache* (§§ 99-101), la Corte ha rinviato al fatto che ai sensi del diritto interno era richiesto alla Procura di partecipare all'amministrazione della giustizia penale. Il pubblico ministero era competente a indagare sugli atti asseritamente commessi dal ricorrente, interrogando a tal fine un testimone e l'indagato. Egli aveva successivamente applicato le norme sostanziali previste dal diritto interno; aveva dovuto valutare se i requisiti per qualificare come reato gli atti asseritamente commessi dal ricorrente fossero soddisfatti. Sulla base delle prove prodotte, il pubblico ministero aveva svolto una propria valutazione di tutte le circostanze della causa, concernenti sia il ricorrente individualmente che la specifica situazione fattuale. Dopo aver svolto tale valutazione, sempre in conformità alle facoltà conferitegli ai sensi del diritto interno, il pubblico ministero aveva deciso di rinunciare all'esercizio dell'azione penale, pur infliggendo al ricorrente una pena che aveva una finalità punitiva e deterrente. A norma del diritto interno la pena inflitta era divenuta esecutiva allo spirare del termine per la presentazione dell'appello da parte del ricorrente. Date le circostanze, la Corte ha ritenuto che, a prescindere dal coinvolgimento giudiziario, la decisione del pubblico ministero costituisse una "condanna" ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo n. 7.

48. Nella causa *Smoković c. Croazia* (dec.), §§ 43-45, la Corte ha ritenuto che una pronuncia che archiviava il procedimento nei confronti del ricorrente sulla base del decorso del tempo necessario a prescrivere non costituisse una "condanna" o una "assoluzione" ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione. In particolare, era chiaro che l'archiviazione del procedimento non equivaleva a una "condanna". In ordine alla questione di sapere se la decisione costituisse un'assoluzione, la Corte aveva tenuto conto delle seguenti considerazioni: la decisione non era basata su un'indagine relativa alle accuse formulate nei confronti del ricorrente; non era basata su alcuna conclusione sui fatti pertinenti per determinare la colpevolezza o l'innocenza del ricorrente; non aveva tenuto conto dei fatti, delle circostanze o delle prove relative agli asseriti atti, non le aveva valutate né aveva deciso di assolverlo; e non costituiva una valutazione dell'eventuale responsabilità del ricorrente per il reato contestato, che precede normalmente un'assoluzione.

2. La decisione "definitiva"

49. La finalità dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 è di proibire la ripetizione di procedimenti penali (principio del *non bis in idem*) conclusi con una decisione "definitiva". Secondo il rapporto esplicativo del Protocollo n. 7, che rinvia a sua volta alla Convenzione europea sull'efficacia internazionale delle sentenze penali, una decisione è definitiva se, secondo l'espressione tradizionale, la stessa ha acquisito la forza di *res judicata*. Ciò avviene quando essa è irrevocabile, vale a dire qualora non siano più esperibili ricorsi ordinari, oppure qualora le parti li abbiano esauriti, o abbiano lasciato decorrere i relativi termini senza avvalersi degli stessi (*Sergey Zolotukhin c. Russia* [GC], § 107). Le decisioni per le quali è previsto un ricorso ordinario sono escluse dal campo di applicazione della garanzia di cui all'articolo 4 del Protocollo n. 7 fino al momento in cui non è spirato il termine per presentare tale appello (§ 108). Per contro non si tiene conto dei ricorsi straordinari, come la richiesta di riapertura del procedimento o di proroga dei

termini scaduti, al fine di determinare se il procedimento sia giunto a una conclusione definitiva. Benché tali ricorsi rappresentino un proseguimento del primo procedimento, la natura “definitiva” della decisione non dipende dal loro utilizzo, (§ 108).

50. Nella causa *Sundqvist cFinlandia* (dec.) la Corte ha ritenuto, alla luce della legislazione interna applicabile, che la decisione del pubblico ministero di non procedere non dovesse essere considerata “definitiva”. Conseguentemente, la successiva decisione del Procuratore generale di perseguire il ricorrente e la condanna che ne è seguita non costituiscono un nuovo procedimento compreso nell'ambito dell'articolo 4 del Protocollo n. 7. La Corte ha già precedentemente ritenuto che l'archiviazione del procedimento penale da parte del pubblico ministero non equivale a una condanna né a un'assoluzione, e che pertanto in tale situazione l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non è applicabile (*Smirnova e Smirnova c. Russia* (dec.), *Harutyunyan c. Armenia* (dec.), *Marguš c. Croazia* [GC], § 120; si veda altresì il temporaneo internamento psichiatrico disposto dal pubblico ministero nella causa *Horciag cRomania* (dec.)). Tale disposizione non è applicabile neanche all'estinzione del procedimento penale sulla base di un'amnistia per atti che costituiscono grave violazione dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra contro la popolazione civile (*Marguš cCroazia* [GC], §§ 122-141). La Corte ha ritenuto che la concessione di un'amnistia per l'omicidio e il maltrattamento di civili è contraria agli obblighi dello Stato ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione. Ha anche rilevato l'esistenza di una crescente tendenza nel diritto internazionale a ritenere inaccettabile la concessione di amnistie per gravi violazioni dei diritti umani. La formulazione di nuove accuse nei confronti di una persona cui è stata concessa un'amnistia per tali atti non è pertanto compresa nell'ambito dell'articolo 4 del Protocollo n. 7.

51. Nella causa *Mihalache c. Romania* [GC], § 115, la Corte ha inoltre chiarito la sua metodologia di valutazione del carattere definitivo di una decisione. Ha spiegato che, per accertare quali siano i ricorsi “ordinari” in un particolare caso al fine dell'articolo 4 del Protocollo n. 7, essa prende come punto di partenza il diritto e la procedura interni. Il diritto interno – sia sostanziale che procedurale – deve soddisfare il principio della certezza del diritto, che esige che la durata di un ricorso ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 sia chiaramente circoscritta nel tempo e che la procedura per esperirlo sia chiara alle parti cui è permesso di avvalersi del ricorso in questione. In altre parole, perché sia soddisfatto il principio della certezza del diritto, principio inerente al diritto di non essere perseguito o condannato due volte per lo stesso reato, un ricorso deve operare in modo da permettere di conoscere chiaramente il momento in cui la decisione diventa definitiva. In particolare il requisito di un termine temporale perché un ricorso sia considerato “ordinario” è implicito nella formulazione del rapporto esplicativo stesso, che dichiara che una decisione è irrevocabile quando le parti hanno permesso che il “termine temporale” spirasse senza avvalersi di tale ricorso. Una legge che conferisce a una delle parti un'illimitata discrezionalità nell'utilizzo di tale specifico ricorso o che subordini tale ricorso a condizioni che dimostrano un notevole squilibrio tra le parti nella possibilità di avvalersi di esso contrasterebbe con il principio della certezza del diritto.

52. Nella causa *Mihalache* (§§ 117-125), la Corte ha esaminato una situazione in cui una Procura di grado superiore aveva la possibilità di esaminare d'ufficio, nel contesto di un controllo gerarchico, il merito di decisioni adottate da una Procura di grado inferiore, e di annullarle. La Corte ha ritenuto che la possibilità di riaprire il procedimento e riesaminare il merito di una decisione senza l'obbligo di osservare termini temporali non costituisca un “ricorso ordinario” e non incidesse pertanto sulla questione del carattere definitivo della decisione adottata dalla Procura di grado inferiore.

53. Si deve rilevare che, in alcune cause concernenti due procedimenti paralleli, la questione di sapere se un procedimento sia “definitivo” o meno può essere priva di rilevanza qualora non vi sia una reale duplicazione del procedimento, ma piuttosto una combinazione di procedimenti che possono essere considerati costituire un insieme integrato (*Mihalache c. Romania* [GC], § 82; *Johannesson e altri c. Islanda*, § 48). Nella causa *Johannesson e altri c. Islanda*, la Corte non ha ritenuto necessario determinare se e quando il primo procedimento – il procedimento tributario – fosse diventato “definitivo”, in quanto la circostanza non incideva sulla valutazione del rapporto tra i procedimenti in questione. Nondimeno, nella causa *Nodet c. Francia*, § 46), la Corte ha ritenuto pertinente determinare il momento in cui un procedimento era diventato definitivo.

Analogamente, nella causa *Korneyeva c. Russia**, § 58, in cui era chiaro che non si potesse ritenere che i due procedimenti formassero una risposta giuridica integrata alla condotta del ricorrente, la Corte non ha ritenuto importante entrare nel dettaglio della questione del momento in cui il primo procedimento fosse diventato definitivo.

C. Eccezioni

Articolo 4 § 2 del Protocollo n. 7

“(…)

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

(…)”

Parole chiave HUDOC connesse

Riapertura del processo (P7-4)

Fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni (P7-4)

Vizio fondamentale nella procedura

54. L'articolo 4 § 2 del Protocollo n. 7 fissa un limite all'applicazione del principio della certezza del diritto in materia penale. I requisiti della certezza del diritto non sono assoluti e, in materia penale, devono essere valutati alla luce dell'articolo 4 § 2 del Protocollo n. 7, che permette espressamente agli Stati contraenti di riaprire un processo qualora sopravvengano fatti o sia constatato un vizio fondamentale nella procedura (*Mihalache c. Romania* [GC], § 129).

55. L'articolo 4 del Protocollo n. 7 effettua una chiara distinzione tra il fatto di perseguire e giudicare una persona una seconda volta, vietato dal primo paragrafo di tale articolo, e la riapertura del processo in circostanze eccezionali, prevista dal suo secondo paragrafo. L'articolo 4 § 2 del Protocollo n. 7 prevede espressamente la possibilità che una persona possa dover accettare di essere perseguita per gli stessi reati, in conformità al diritto interno, in caso di riapertura di un processo perché sono emerse nuove prove o è constatato un vizio fondamentale nella procedura antecedente.

56. Nella causa *Nikitin c. Russia* il ricorrente è stato giudicato per tradimento mediante spionaggio e rivelazione di segreto di Stato aggravata. È stato assolto in via definitiva con sentenza della Corte suprema. La successiva richiesta del Procuratore generale al Presidium della Corte suprema finalizzata alla revisione del processo mediante un procedimento di riesame (comprendente una nuova valutazione delle norme applicabili, dei fatti e delle prove agli atti al fine della riapertura delle indagini) è stata respinta. La Corte ha osservato che la legislazione nazionale consentiva tale revisione in caso di errore giudiziario riguardante questioni di diritto e di procedura. Se concesso, il riesame avrebbe avuto come ultimo risultato l'annullamento di tutte le decisioni precedentemente adottate dai tribunali e la determinazione dell'accusa penale mediante una nuova decisione. Si è ritenuto che fosse un tipo di riapertura del primo processo compresa nel campo di applicazione dell'articolo 4 § 2 del Protocollo n. 7 (§§ 42-49; si vedano altresì *Bratyakin c. Russia* (dec.), *Fadin c. Russia*, §§ 30-32, *Goncharovy c. Russia* (dec.), *Savinskiy c. Ucraina* (dec.), *Xheraj c. Albania*, §§ 71-74). Nella causa *Korppoo c. Finlandia*, la Commissione ha ritenuto che, al fine di consentire al pubblico ministero di valutare se si dovesse chiedere la riapertura di un processo, non si potesse impedire alla Polizia, ai sensi dell'articolo 4 § 1 del Protocollo n. 7, di proseguire le indagini successivamente all'assoluzione di un indagato.

57. Nella causa *Kadusic c. Svizzera* il ricorrente era stato condannato per vari reati e stava spiando una pena detentiva. A seguito di una rivalutazione del suo stato di salute mentale, il tribunale interno aveva disposto una misura terapeutica in un luogo di cura, ovvero una modifica della pena successivamente alla pronuncia della sentenza iniziale e nel corso dell'espiazione della conseguente condanna, sospendendo la durata dalla pena che il ricorrente doveva ancora espia. Tale misura terapeutica era basata sulla grave patologia mentale del ricorrente, già presente ma non diagnosticata all'epoca della sentenza iniziale. La Corte ha ritenuto che la misura non violasse l'articolo 4 del Protocollo n. 7. Le autorità interne avevano considerato la rivalutazione dello stato di salute mentale del ricorrente una nuova rivelazione e avevano modificato la sentenza originale applicando per analogia le norme sulla revisione. La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva spiegato in quale senso la riapertura del processo non avesse avuto luogo “conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato” (§ 85).

58. Nella causa *Mihalache c. Romania* [GC], § 131-133, la Corte ha chiarito le nozioni di fatti sopravvenuti e nuove rivelazioni o constatazione di un vizio fondamentale nella procedura antecedente. Ha spiegato che si tratta di condizioni alternative e non cumulative.

59. In particolare, le circostanze relative alla causa esistenti durante il processo, ma rimaste ignote al giudice e conosciute soltanto successivamente al processo, sono “nuove rivelazioni”. Le circostanze relative alla causa ma che sorgono soltanto successivamente al processo sono “fatti sopravvenuti”. Inoltre le parole “fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni” comprendono le nuove prove relative a fatti precedentemente esistenti.

60. Il concetto di “vizio fondamentale” ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 indica che soltanto una grave violazione di una norma procedurale che compromette gravemente l'integrità della procedura antecedente può costituire la base per riaprire quest'ultima a svantaggio dell'imputato, qualora egli sia stato assolto per un reato o condannato per un reato meno grave di quello previsto dalla legislazione applicabile. Conseguentemente, in tali casi, una mera rivalutazione delle prove agli atti da parte del pubblico ministero o del tribunale di grado superiore non soddisfa tale criterio. Tuttavia, per quanto riguarda situazioni in cui un imputato sia stato considerato colpevole e la riapertura del procedimento potrebbe rappresentare per lui un vantaggio, l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non impedisce la riapertura del procedimento a favore della persona condannata né altre modifiche della sentenza favorevoli alla persona condannata. In tali situazioni, pertanto, la natura del vizio deve essere valutata principalmente al fine di accertare se vi stata violazione dei diritti di difesa e pertanto un impedimento alla corretta amministrazione della giustizia.

61. La Corte ha infine spiegato che in ogni caso, i motivi per giustificare la riapertura del procedimento devono, ai sensi dell'articolo 4 § 2 del Protocollo n. 7 *in fine*, essere in grado di “inficiare la sentenza intervenuta” a favore della persona o suo svantaggio.

62. Tenendo conto dei principi di cui sopra, nella causa *Mihalache* (§§ 134-138), la Corte non ha accettato la tesi del Governo secondo cui l'esigenza di armonizzare la prassi della pubblica accusa fosse compresa nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 4 § 2 del Protocollo n. 7, né ha ritenuto che una mera rivalutazione dei fatti alla luce della legislazione applicabile costituisse un “vizio fondamentale” nella procedura antecedente.

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida rinvia alle sentenze o alle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e alle decisioni o ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo.

Salva diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione si riferisce a una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>) che permette di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze, decisioni, cause comunicate, pareri consultivi della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, nonché sintesi giuridiche tratte dai bollettini informativi sulla giurisprudenza), della Commissione (decisioni e rapporti), nonché del Comitato dei Ministri (risoluzioni).

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o in francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di numerose importanti cause in oltre trenta lingue non ufficiali e collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali online prodotte da terzi.

—A—

[A e B c. Norvegia](#) [GC], nn. 24130/11 e 29758/11, 15 novembre 2016
[Amrollahi c. Danimarca](#) (dec.), n. 56811/00, 28 giugno 2001

—B—

[Banfield c. Regno Unito](#) (dec.), n. 6223/04, 18 ottobre 2005
[Blokker c. Paesi Bassi](#) (dec.), n. 45282/99, 7 novembre 2000
[Bratyakin c. Russia](#) (dec.), n. 72776/01, 9 marzo 2006
[Boman c. Finlandia](#), n. 41604/11, 17 febbraio 2015

—C—

[Carlberg c. Svezia](#) (dec.), n. 9631/04, 27 gennaio 2009

—D—

[Davydov c. Estonia](#) (dec.), n. 16387/03, 31 maggio 2005
[Demel c. Austria](#), n. 30993/96, decisione della Commissione del 16 aprile 1998

—E—

[Engel e altri c. Paesi Bassi](#), 8 giugno 1976, Serie A n. 22

—F—

[Fadin c. Russia](#), n. 58079/00, 27 luglio 2006
[Franz Fischer c. Austria](#), n. 37950/97, 29 maggio 2001

—G—

Garaudy c. Francia (dec.), n. 65831/01, 24 giugno 2003
Gestra c. Italia, n. 21072/92, decisione della Commissione del 16 gennaio 1995
Glantz c. Finlandia, n. 37394/11, 20 maggio 2014
Goncharovy c. Russia (dec.), n. 77989/01, 27 novembre 2008
Gradinger c. Austria, 23 ottobre 1995, Serie A n. 328-C
Grande Stevens e altri c. Italia, nn. 18640/10 e altri quattro, 4 marzo 2014

—H—

Hangl c. Austria (dec.), n. 38716/97, 20 marzo 2001
Häkkä c. Finlandia, n. 758/11, 20 maggio 2014
Harutyunyan c. Armenia (dec.), n. 34334/04, 7 dicembre 2006
Horciag c. Romania (dec.), n. 70982/01, 15 marzo 2005

—J—

Johannesson e altri c. Islanda, n. 22007/11, 18 maggio 2017
Jussila c. Finlandia [GC], n. 73053/01, CEDU 2006-XIV

—K—

Kadusic c. Svizzera, n. 43977/13, 9 gennaio 2018
Kiiveri c. Finlandia, n. 53753/12, 10 febbraio 2015
Klein c. Austria (dec.), n. 57028/00, 4 maggio 2006
Korppoo c. Finlandia, n. 19341/92, decisione della Commissione del 17 maggio 1995
*Korneyeva c. Russia**, n. 72051/17, 8 ottobre 2019
Kremzow c. Austria, n. 16417/90, decisione della Commissione del 7 novembre 1990
Krombach c. Francia, n. 67521/14, 20 febbraio 2018
Kurdov e Ivanov c. Bulgaria, n. 16137/04, 31 maggio 2011

—L—

Lucky Dev c. Svezia, n. 7356/10, 27 novembre 2014
Lusch c. Austria (dec.), n. 37075/97, 21 novembre 2000

—M—

Manasson c. Svezia (dec.), n. 41265/98, 8 aprile 2003
Maresti c. Croazia, n. 55759/07, 25 giugno 2009
Marguš c. Croazia [GC], n. 4455/10, CEDU 2014 (estratti)
Maszni c. Romania, n. 59892/00, 21 settembre 2006
Mihalache c. Romania [GC], n. 54012/10, 8 luglio 2019
Muslija c. Bosnia-Erzegovina, n. 32042/11, 14 gennaio 2014

—N—

Nikitin c. Russia, n. 50178/99, 20 luglio 2004
Nilsson c. Svezia (dec.), n. 73661/01, CEDU 2005-XIII

Nodet c. France, n. 47342/14, 6 giugno 2019
Nykänen c. Finlandia, n. 11828/11, 20 maggio 2014

—O—

Oliveira c. Svizzera, 30 luglio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-V
Österlund c. Finlandia, n. 53197/13, 10 febbraio 2015
Óztürk c. Germania, 21 febbraio 1984, Serie A n. 73

—P—

Paksas c. Lituania [GC], n. 34932/04, CEDU 2011 (estratti)
Pirttimäki c. Finlandia, n. 35232/11, 20 maggio 2014
Palmén c. Svezia (dec.), n. 38292/15, 22 marzo 2016

—R—

Ramda c. Francia n. 78477/11, 19 dicembre 2017
Rinas c. Finlandia, n. 7039/13, 27 gennaio 2015
Rivard c. Svizzera, n. 1563/12, 4 ottobre 2016
Rosenquist c. Svezia (dec.), n. 60619/00, 14 settembre 2004
Ruotsalainen c. Finlandia, n. 13079/03, 16 giugno 2009

—S—

Sarria c. Polonia (dec.), n. 80564/12, 13 ottobre 2015
Savinskiy c. Ucraina (dec.), n. 6965/02, 31 maggio 2005
Seražin c. Croazia (dec.), n. 19120/15, 9 ottobre 2018
Sergey Zolotukhin c. Russia [GC], n. 14939/03, CEDU 2009
Shibendra Dev c. Svezia (dec.), n. 7362/10, 21 ottobre 2014
Smirnova e Smirnova c. Russia (dec.), nn. 46133/99 e 48183/99, 3 ottobre 2002
Smoković c. Croazia (dec.), n. 57849/12, 12 novembre 2019
Storbråten c. Norvegia (dec.), n. 12277/04, 1 febbraio 2007
Sundqvist c. Finlandia (dec.), n. 75602/01, 22 novembre 2005

—T—

Tomasović c. Croazia, n. 53785/09, 18 ottobre 2011
Toth c. Croazia (dec.), n. 49635/10, 6 novembre 2012
Tsonyo Tsonev c. Bulgaria (n. 2), n. 2376/03, 14 gennaio 2010

—X—

Xheraj c. Albania, n. 37959/02, 29 luglio 2008

—Z—

Zigarella c. Italia (dec.), n. 48154/99, CEDU 2002-IX (estratti)